



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO**

N° 28/2021

MODIFICA DELL'ART. 4 C. 1 E 2 DELL'ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo di Grado:

Vista: la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 51/2019 del 24 maggio 2019;

Vista: la propria Ordinanza n. 84/2019 del 01 settembre 2019;

Valutate: le osservazioni formulate nel corso dell'anno 2021 delle riunioni tenutesi con il Comune di Grado e col Comune di Lignano Sabbiadoro, alle quali hanno partecipato i rappresentanti delle citate Amministrazioni civiche nonché gli operatori del settore turistico balneare, nel corso delle quali è emersa la necessità di individuare con maggior chiarezza gli orari di obbligatorietà del servizio di salvataggio;

Viste: le vigenti Ordinanze di Balneazione emesse rispettivamente dai Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro;

Ritenuto: necessario, al fine di evitare pericolose incertezze sia nell'utenza che negli operatori balneari, individuare in maniera più esplicita gli orari di obbligatorietà del servizio di salvataggio;

Visti: gli articoli 17, 28, 30, 68, 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 del relativo Regolamento di Esecuzione, parte marittima;

ORDINA

Articolo 1

1. L'art. 4, commi 1° e 2° dell'Ordinanza n. 51/2019 in data 24 maggio 2019 di questo Ufficio Circondariale Marittimo sono sostituiti come segue:

1. *Fermi restando i periodi ed orari di apertura al pubblico stabiliti dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dai Comuni costieri con propri provvedimenti, le strutture balneari (singole o associate) **dalle ore 09:00 alle ore 19:00** devono organizzare e garantire ininterrottamente il servizio di salvamento e assistenza bagnanti, dandone informazione all'utenza mediante l'affissione di appositi cartelli all'ingresso dello stabilimento. Al di fuori di tale orario, laddove non sia attivo il servizio di salvamento, la struttura dovrà mantenere issata la bandiera rossa su apposito pennone ed esporre specifico cartello ben visibile dagli utenti, in prossimità degli accessi alla battigia e della postazione di salvamento, redatto oltre che in italiano in più lingue (tra cui almeno inglese, tedesco e sloveno), e recante la seguente dicitura:*

**“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA
PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO”**

2. Qualora una struttura balneare intenda operare per fini esclusivamente elioterapici nei periodi all'uopo stabiliti dalla Regione e dal Comune costiero competenti, il servizio di salvamento deve essere garantito nei giorni festivi e prefestivi, durante l'orario di apertura al pubblico per elioterapia, così come meglio definito dalla Regione e dal Comune costiero competenti.

Negli altri giorni, laddove la struttura rimanga aperta per attività elioterapica, dovrà mantenere issata la bandiera rossa su apposito pennone ed esponendo specifico cartello ben visibile dagli utenti, redatto oltre che in italiano in più lingue, tra cui almeno inglese, tedesco e sloveno, e recante la seguente dicitura:

**“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA
PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO”**

**Articolo 2
Disposizioni finali**

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.gov.it/grado.
2. I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in ragione della fattispecie violata. Gli stessi saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.
3. La presente Ordinanza modifica la n. 51/2019 in data 24 maggio 2019, in premessa citata, ed ogni altra disposizione di pari rango che dovesse eventualmente essere in contrasto con quelle contenute nella presente

Grado, 13 maggio 2021

II COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Michele TORRACCA